

Spett.le
 PUBBLICITA' S.p.A.
 Via Bergamina n. 3
 20014 – Nerviano (MI)
 publicitta-recanati@pec.it
 publicittaspa@pec.it

**OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO
 COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
 COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI UBICATI
 PRESSO LE STRUTTURE DELLE FERROVIE APPULO LUCANE – CIG
 – CUP**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che, essendosi
 conclusa la fase del dialogo con i candidati ammessi, volto
 all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le
 esigenze stabilite al punto II.2 del bando di gara, l'Impresa in indirizzo

è invitata

a formulare la propria offerta finale per l'affidamento della
 concessione in questione, **entro e non oltre il termine ultimo delle ore
 12:00 del giorno 29 agosto 2022**, da redigere in lingua italiana secondo
 termini, condizioni e modalità di seguito descritti.

1. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

1.1. Oggetto della concessione

La concessione ha ad oggetto i servizi di commercializzazione e gestione degli spazi pubblicitari interni ed esterni alle strutture F.A.L. s.r.l. per la durata di 9 (anni).

In particolare, il presente affidamento ha ad oggetto la concessione della progettazione, realizzazione, installazione e commercializzazione della pubblicità degli impianti e degli spazi interni ed esterni delle stazioni ferroviarie e dei treni nella disponibilità di FAL s.r.l., come indicati negli allegati alla presente lettera di invito.

È prevista altresì un'opzione per la gestione degli spazi pubblicitari all'interno e all'esterno degli autobus.

Il progetto dovrà prevedere la compresenza di impianti statici e digitali di comunicazione pubblicitaria.

Il concessionario avrà l'onere di progettare, realizzare, installare e allestire a propria cura e spese gli spazi e gli impianti pubblicitari (di cui dovrà curare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria), che dovranno essere approvati da FAL s.r.l., e gestire gli stessi, godendo dei proventi pubblicitari derivanti dai contratti stipulati dagli inserzionisti e riconoscendo all'Ente concedente un canone fisso oltre a royalties sul fatturato.

1.2. Valore della concessione

All'esito dell'espletamento del dialogo competitivo tra i candidati che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla



presente procedura, il valore annuale stimato della concessione ai sensi dell'art. 167 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, anche "Codice") è stato individuato in € 225.000,00, IVA esclusa, per i primi due anni ed in € 450.000,00, IVA esclusa, per i successivi sette anni, per un importo complessivo stimato per l'intera durata della stessa pari ad € 3.600.000,00 IVA esclusa, considerata altresì la previsione di una opzione di commercializzazione e gestione degli spazi pubblicitari all'interno e all'esterno degli autobus aziendali, si ritiene, come da relazione allegata, che il valore della concessione sia stimabile in € 5.760.000,00 (IVA esclusa).

1.3. Importo a base d'asta

Il canone concessorio a base d'asta, non soggetto a rialzo, è quantificato in € 10.000,00 annui, pari a €90.000,00 IVA esclusa per l'intero periodo contrattuale di anni 9 (nove).

La percentuale offerta (royalty) sul fatturato annuo a base d'asta, soggetto a rialzo, è stimato al 10%

In sede di offerta economica l'operatore economico dovrà indicare la percentuale di rialzo offerta rispetto alla suindicata misura del 10% (c.d. royalty) sul valore annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali.

Si precisa che, tenuto conto degli investimenti che l'aggiudicatario dovrà sostenere nella fase iniziale del contratto, sia per l'acquisizione dei contratti pubblicitari che per il conseguente posizionamento degli



impianti stessi, l'importo della royalty dovrà essere riconosciuto alla stazione appaltante a partire dal terzo anno contrattuale.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti e per l'esecuzione delle attività legate al servizio commerciale, imposte pubblicitarie nonché le eventuali autorizzazioni inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto.

2. DURATA E OPZIONI

2.1. Durata

La concessione in oggetto ha una durata complessiva di anni 9 (nove) a far data dalla stipula del contratto.

2.2. Opzioni

È prevista una opzione per la gestione in concessione degli spazi pubblicitari all'interno e all'esterno dei pullman in dotazione di FAL s.r.l.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI

DI PARTECIPAZIONE

3.1. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3.2. Condizioni di partecipazione


È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del



contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;




c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata a quella della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



4. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici:

- a) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- b) per i quali sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
- c) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

5.1. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. del luogo in cui il concorrente ha sede legale, ovvero ad analogo registro di altro Stato membro dell'U.E., per attività inerenti all'oggetto della concessione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito in questione la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore



economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Svolgimento di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto di concessione nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando in favore di aziende e società di trasporto ad alta mobilità su di una superficie minima ad uso pubblicitario di mq 2000 e numero di passeggeri pari ad almeno 2,5 milioni all'anno.

A tal fine dovranno essere indicati il nome del Committente/Concedente, l'oggetto e la descrizione dell'attività e i termini contrattuali (inizio e fine attività).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, e del periodo di esecuzione;

- copia di contratti stipulati con l'amministrazione/ente contraente con indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

In caso di contratti prestati a favore di Concedenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal Concedente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- copia di contratti stipulati con il Concedente con indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

5.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 2.3. e 2.4. devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.2 della presente lettera di invito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice dei contratti la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.



5.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 2.3. e 2.4. devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.


I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.2. devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, come previsto dall'art. 47, comma 2-bis, del Codice.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.





Ferrovie Appulo Lucane

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

7. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (dueper cento) del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad € 115.200,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.


La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>



-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;



b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;


6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i

consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta finale è facoltà delle parti eseguire sopralluogo presso i luoghi in cui deve essere svolto il servizio.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, previo appuntamento con il RUP o suo referente come di seguito indicato.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo pec/mail all'indirizzo esantochirico@ferrovieappulolucane.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

L'ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 17 agosto 2022.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € _____ secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e pubblicata sul sito dell'ANAC

29 nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice il versamento è effettuato dal consorzio.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante devono far pervenire la propria offerta, contenente le buste "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica" mediante apposito plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo indicato al punto I.1 del bando.

È, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il medesimo termine perentorio ed allo stesso indirizzo di



cui sopra, tutti i giorni non festivi, con l'esclusione del sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione per conto della Stazione appaltante.

Il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura: "NON APRIRE – OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI UBICATI PRESSO LE STRUTTURE DELLE FERROVIE APPULO LUCANE".

Le buste contenute all'interno del plico devono essere, a loro volta, sigillate e controfirmate dai concorrenti.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

A prescindere dalla modalità di trasmissione utilizzata, il recapito tempestivo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito dell'offerta. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le offerte pervenute oltre il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 29 agosto 2022.

La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l'italiano.




Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, fax, telefono o posta elettronica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese,



integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio - non superiore a tre giorni - a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata, redatta preferibilmente secondo i modelli allegati alla presente lettera di invito.

12.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1** predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.



Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3,





Ferrovie Appulo Lucane

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.


12.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il DGUE deve essere compilato utilizzando il formulario allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata in G.U.R.I. - serie generale - n. 174 del 27.07.2016 - **Allegato n. 3**) o altro formulario equipollente e aggiornato.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese in rete e GEIE, distintamente da tutti gli operatori economici che partecipa alla procedura di gara in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;



- nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, distintamente dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici designate;

12.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

12.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:


a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile di cui al comma 1, lett. b-bis) del dell'art. 80 del Codice;

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata;

d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

e) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;



- f) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- g) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- h) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- i) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 21, lett. b), della presente lettera di invito;
- j) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,



o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942, rispettivamente e a secondo della fase):

- (Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, e dichiara di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- (Dopo l'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione



ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, anche integrando la modulistica predisposta da codesta Stazione appaltante.

13.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:


- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:



a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):


- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):



- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.





Ferrovie Appulo Lucane

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

12.3.3. Ulteriore documentazione a corredo

Il concorrente allega all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa" la seguente ulteriore documentazione:

- **documento attestante la cauzione provvisoria** prestata ai sensi dell'art. 93, d.lgs. n. 50/2016, con allegata **dichiarazione di impegno di un fideiussore**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**

- dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (all. 2);

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

All'interno della busta "B – Offerta tecnica", il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Un elaborato contenente la Proposta tecnica di realizzazione del servizio sotto forma di relazione tecnica completa e dettagliata delle modalità di svolgimento della concessione, articolata secondo i criteri e sub criteri di valutazione di cui al paragrafo 16 della presente lettera di invito, contenuta preferibilmente in massimo n. 10 facciate di formato A4; nel conteggio delle pagine sono inclusi immagini e schemi grafici.

- Elaborati grafici – fino a n. 3 (tre) – in formato UNI A3 su file PDF, orientate in senso orizzontale, che illustrino l'idea del progetto comprendenti planimetrie, schemi grafici, prospetti e rendering.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nella busta tecnica non dovrà essere riportato alcun elemento inerente agli aspetti economici dell'offerta che andranno dettagliati nella busta "C - Offerta economica", di cui al paragrafo successivo.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati:

a) Modulo offerta economica redatto in conformità all'Allegato n. 4 predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice come parte integrante della documentazione di gara e debitamente compilato dal concorrente, contenente l'indicazione in cifre e in lettere:

- del rialzo sulla misura percentuale offerta (c.d. royalty) sul valore annuale dei contratti sottoscritti con i clienti finali;

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori alla percentuale a base d'asta.

b) Piano economico finanziario, che attesti la coerenza e la sostenibilità dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice.

Il P.E.F. non è valutato nel merito e non è utilizzato per l'attribuzione di punteggio, ma acquisito solo come attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta, nella fase eventuale di verifica dell'anomalia; in mancanza del Piano, il concorrente è escluso dalla Gara.

Si rammenta che non è consentito il soccorso istruttorio in merito al P.E.F.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, determinata sulla scorta dei seguenti criteri di valutazione:

a) **valore tecnico**;

b) **valutazione quantitativa**.

Criterio	Punteggio massimo
Valore tecnico	80
Valutazione quantitativa	20
Totale	100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata in conformità con le Linee guida ANAC n. 2 del 21.9.2016 (aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).

A) Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo al **valore tecnico (max 80 punti)** si utilizzerà il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula:


$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);





Ferrovie Appulo Lucane

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito
(i) variabile tra zero ed uno.

In particolare, l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento
qualitativo delle offerte verrà attribuito prendendo in esame i seguenti
criteri e sub-criteri di valutazione atti a caratterizzare la soluzione
proposta dall'offerente:

Criteri di valutazione	Punteggio
	massimo
Qualità e completezza della proposta tecnico progettuale con particolare riferimento al pregio ed alla qualità estetica e innovativa degli impianti pubblicitari proposti in progetto	35
Modalità di organizzazione e realizzazione del lavoro per l'installazione degli impianti presso le stazioni ferroviarie	35
Quantità degli impianti pubblicitari da installare in relazione al cronoprogramma delle attività	10

B) Quanto alla **valutazione quantitativa (max punti 20)**, il punteggio
verrà attribuito con il metodo dell'interpolazione lineare, secondo la
seguente formula:

$$Vai = Ra / Rmax$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (rialzo) offerto dal concorrente

R_{max} = Valore (rialzo) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente non ha effettuato alcun rialzo R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore rialzo V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

In particolare, l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento qualitativo delle offerte verrà attribuito prendendo in esame il seguente elemento, rispetto al quale andrà pertanto applicata la suindicata formula di calcolo:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
Importo percentuale royalties	20

La Commissione giudicatrice valuterà, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte in relazione alle quali sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione



siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

16.1. Apertura della busta "A – Documentazione amministrativa" –

Verifica della documentazione amministrativa


La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno, alle ore, presso _____ e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione aggiudicatrice almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione aggiudicatrice almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo recapito delle offerte e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:



a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16.2. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.


16.3. Apertura delle buste "B – Offerta tecnica" e "C – Offerta economica" – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.

Successivamente, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.



Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al paragrafo 19.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18.




In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.



Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 19.

18. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la



proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D. lgs. n. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del medesimo decreto legislativo, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC nonchè all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, si procederà, nei termini anzidetti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto ha luogo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.



Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.


All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della gestione del servizio; l'affidamento all'operatore supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € _____. La stazione appaltante comunicherà



all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.


19. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

19.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di prequalifica;
- Lettera di invito e relativi allegati:

1. Domanda di partecipazione;
2. Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;
3. DGUE;
4. Modello offerta economica.



La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Amministrazione aggiudicatrice.

19.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante a mezzo pec almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale dell'Ente concedente.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti consultare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno in tal modo valore di notifica.

19.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.



Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 20.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.


In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

20. DISPOSIZIONI FINALI

a) **controversie:** tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione saranno deferite alla competenza



dell'Autorità giudiziaria ordinaria di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;

b) **trattamento dati personali:** Il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente ai fini della presente procedura nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento, è il dott. Vito Lamaddalena. Con la presentazione dell'offerta l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera c).

c) **norme richiamate:** fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto di concessione:

1) il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

2) il d.P.R. n. 207/2010, nelle parti applicabili transitoriamente;

3) tutta la normativa vigente e compatibile con la presente procedura negoziata.

Bari 02 agosto 2022

